



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

Settore Pianificazione del Territorio

AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio
Numero

Oggetto: : Comune di Montecatini Val di Cecina (PI) – Adozione del Regolamento Urbanistico con D.C.C. n.64 del 23.10.2015 e contestuale adozione di Variante parziale al Piano Strutturale con D.C.C. n.63 del 23.10.2015 - Osservazione regionale ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014

**Al Responsabile della
Direzione Regionale Urbanistica e
Politiche Abitative
Ing. Aldo Ianiello
SEDE**


Si trasmette in allegato l'osservazione relativa al nuovo Regolamento Urbanistico ed alla variante parziale al Piano Strutturale del Comune di Montecatini Val di Cecina (PI), adottate con Delibere di C.C. n.63 e 64 del 23.10.2015.

Il Settore Pianificazione del Territorio, che ha predisposto l'osservazione, è a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni, nel quadro della collaborazione istituzionale tra le strutture tecniche previste dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio

Si precisa altresì che per eventuali chiarimenti e per gli aspetti organizzativi può essere fatto riferimento a:

- Arch. Stefania Remia tel. 3994 stefaniamaria.remia@regione.toscana.it
- Arch. Massimo Del Bono tel. 3831 massimo.delbono@regione.toscana.it

Cordiali saluti


Il Dirigente del
Settore Pianificazione del territorio
Arch. Antonella Turci



Oggetto: Comune di Montecatini Val di Cecina (PI) – Adozione del Regolamento Urbanistico con D.C.C. n.64 del 23.10.2015 e contestuale adozione di Variante parziale al Piano Strutturale con D.C.C. n.63 del 23.10.2015 - Osservazione regionale ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014

Con D.C.C. n. 63 e 64 del 23.10.2015 il Comune di Montecatini Val di Cecina ha adottato rispettivamente una Variante parziale al P.S. ed il Regolamento Urbanistico comunale.

Si elencano di seguito i principali atti della pianificazione e programmazione regionale di riferimento per le verifiche di coerenza e compatibilità della variante in oggetto:

- Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";
- PIT con valenza di piano paesaggistico, approvato con D.C.R. n.37 del 27.03.2015 con particolare riferimento alla disciplina d'uso di cui alla scheda dell'Ambito di paesaggio n.13 "Val di Cecina";

la presente osservazione evidenzia gli elementi da approfondire in merito alla coerenza e compatibilità degli atti in oggetto con la L.R. 65/2014 e con il PIT con valenza di piano paesaggistico, approvato con D.C.R. n.37 del 27.03.2015, in particolare con lo Statuto del Territorio e con la disciplina d'uso di cui alla scheda dell'Ambito di paesaggio n.13 "Val di Cecina", nello spirito di collaborazione e di reciproca sinergia tra gli enti al fine di contribuire al miglioramento della qualità tecnica dell'atto e per l'efficacia dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014.

Con riferimento alla Variante parziale al P.S. si evidenzia quanto segue:

Ai fini dell'applicazione delle norme transitorie della L.R. 65/14 di cui all'art.223, l'Amministrazione, rilevando l'esistenza di alcune difformità tra le tavole e la disciplina del P.S. vigente relativa ai sistemi insediativi ed alle UTOE, ha proceduto alla ridefinizione del perimetro delle UTOE sulla base dell'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art.224 della L.R. 65/14. Si rileva a tal proposito che il perimetro della UTOE I (il capoluogo) nel P.S. vigente sul versante a sud dell'insediamento include una porzione che la Tav.C5 del P.S. vigente (Aree agricole) classifica ad esclusiva funzione agricola e che, con la variante in oggetto, viene inserita all'interno del perimetro del territorio urbanizzato. Poiché quest'ultimo elaborato costituisce il riferimento per l'individuazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art.224 della LR 65/14, si ritiene che tale modifica al P.S. presenti profili di contrasto con il medesimo art.224 e con l'art.4 della L.R. 65/, anche in considerazione che essa viene inclusa nella variante tra le zone di espansione a carattere residenziale. Si ritiene di conseguenza che l'Amministrazione debba riallineare il perimetro del territorio urbanizzato nel versante sud del capoluogo con la citata Tav.C5 del P.S. vigente.

Per quanto riguarda le frazioni di Casaglia, Querceto, Miemo, Mocaio, Gello e Buriano, che la variante riclassifica territorio urbanizzato sulla base della loro individuazione nel P.S. vigente come "Nuclei storici di pregio", si ritiene opportuno che essi siano classificati e disciplinati come "nuclei rurali" ai sensi dell'art.65 della L.R. 65/14.

Con riferimento al Regolamento Urbanistico si evidenzia, invece, quanto segue:

In relazione alla disciplina dei nuclei rurali soggetti a vincolo Casaglia (130-1955b) e Querceto (153-1955) si ritiene opportuno integrare l'elaborato di R.U. Allegato C (Album dei nuclei di pregio - Sottozone A3) con le opportune direttive (sezione b) e prescrizioni d'uso (sezione c) di cui alle specifiche schede relative alle aree ed immobili di notevole interesse pubblico di cui all'Elaborato 3B Sezione 3 del PIT con valenza di piano paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27.03.2015.

Per quanto riguarda le previsioni a prevalente carattere residenziale At4 (SUL 1.265 mq.) e produttivo ATp2 (Sul 6.000 mq.) in località Casino di Terra si ritiene opportuno integrare la disciplina del R.U. con prescrizioni finalizzate all'inserimento dei nuovi fabbricati coerentemente alla tutela della maglia agraria preesistente anche con riferimento con i contenuti di cui alla Scheda dell'Ambito 13.

Con riferimento alla previsione ampliamento dell'area produttiva in località Cortolla (ATp1) riconfermata dal R.U. adottato e ricadente in un ambito di pregio paesaggistico caratterizzato dalla presenza del torrente Cortolla e di alcune biancane, in considerazione del consistente dimensionamento (30.000 mq. di SUL) si ritiene che l'Amministrazione debba valutare l'attuazione graduale di tali interventi in successivi R.U. Inoltre si riconferma quanto evidenziato in sede di adozione del P.S., ovvero che la collocazione di nuovi fabbricati a destinazione produttiva debba essere valutata nei suoi impatti visivi e comunque limitata in prossimità dell'area esistente, evitando di occupare le aree agricole a nord per raggiungere le quali è necessaria la realizzazione di una nuova viabilità. Si ritiene pertanto opportuno inserire nel R.U. prescrizioni finalizzate al miglior inserimento nel contesto paesaggistico dei fabbricati e della viabilità necessaria con riferimento alla disciplina d'uso di cui alla Scheda dell'Ambito 13 ed in particolare l'Obiettivo 1 e le direttive ad esso correlate.

Si ricordano, infine, gli adempimenti di cui all'artt.20 e 21 del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015, in merito alla conformazione degli atti di governo del territorio alla disciplina statutaria del PIT.

Il funzionario

Arch. Massimo Del Bono



In relazione alla Variante al P.S. ed al R.U. in oggetto si allegano i seguenti contributi dei competenti Settori Regionali:

Settore Energie e inquinamenti;

Settore Produzioni agricole vegetali;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione "Ambiente ed Energia"
Settore "Energia e Inquinamenti"

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 19/11/2015

Numero AOOGR/247458/N.060.020

Oggetto: Comune di Montecatini Val di Cecina (PI) - Variante parziale al Piano Strutturale - Adozione con DCC n. 63 del 23.10.2015 -Regolamento urbanistico -Adozione con DCC n. 64 del 23.10.2015 - Trasmissione contributi tecnici.

Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio
Arch. Antonella Turci

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con la Deliberazione 1025/2010 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dalla DGR 22/2011, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

Via di Novoli, 26
50127 Firenze
Tel. +390554383877 fax +390554383922
edo.bernini@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Carrara, Cascina, Firenze, Empoli, Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca, Massa, Montale, Montecatini Terme, Montemurlo, Piombino, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Pontedera, Porcari, Prato, Rosignano M.mo, S.Croce sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Siena, Signa e Viareggio

Detto elenco è aggiornato con Delibera di Giunta Regionale; attualmente è vigente la DGR 1025/2010.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Si ricorda che il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), per esigenze di tutela della risorsa aria, individua aree non idonee e criteri di installazione per impianti termici che utilizzano biomasse.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio di lunga durata, si ritrova i problemi di un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione.

Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

- *progressiva diminuzione di consumo di energia prodotta da fonti fossili + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO₂)*
- *abbattimento consumi e incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Gli obiettivi formalizzati sono la strategia UE al 2020 approvato nella seduta del Consiglio Europeo del 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% incremento produzione da fonti rinnovabili. Tale strategia fu declinata poi nelle direttive 2009/28/EC sulle rinnovabili, 2009/29/EC sulle emissioni in atmosfera ed, infine, 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Sono stati formalizzati anche i seguenti obiettivi di dettaglio; tali obiettivi si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su tutti i fronti, in particolare nel campo tecnologico:

- per l'efficienza energetica degli edifici (Direttiva 2010/31/CE): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e riqualificazione edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 (Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche). Il mancato raggiungimento degli obiettivi è sanzioni.

Se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come usualmente succede negli atti di Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche su obiettivi di maggior respiro e non sul minimo al 2020. A tale proposito si rimanda a quanto riportato nell'introduzione

al Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2015, nonché alla strategia dell'Unione al 2030 (European Council 24/10/2014. Conclusions on 2030 Climate and Energy Policy Framework) e al 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885 Energy Roadmap 2050).

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

La Direttiva 2010/31/UE è il punto di riferimento attuale sulla qualità energetica in edilizia. La Direttiva dà due criteri diretti, di cui i Comuni devono tenere conto: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

La Direttiva è stata già recepita a livello legislativo tramite una importante modifica, apportata con la Legge 90/2013, del Dlgs 192/2005. L'art. 4 comma 1 del Dlgs 192/2005, prevede l'emanazione di un decreto che stabilisca i nuovi requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici; fino alla entrata in vigore di tale decreto continua ad applicarsi il DPR 59/2009.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione della legge, oggi del Dlgs 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto della parte prescrittiva dei succitati standard di qualità.

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è

stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLgs sono ad oggi il cardine di una disciplina complessiva sul tema: eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti da tempo.

Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al dlgs 28/2011).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del Dlgs 28/2011, evitando prescrizioni diverse sullo stesso oggetto.

Gli obblighi si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, superfici adeguate, e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Le disposizioni dell'Unione europea sulla riduzione del consumo delle fonti fossili, considerano il collegamento alle reti di teleriscaldamento uno strumento valido per l'ottenimento di tale obiettivo.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7). Tale principio è stato svolto dalla LR.11/2011 in senso restrittivo in considerazione del particolare legame fra agricoltura e territorio in Toscana .
- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla lr 11/2011, modificata dalla lr 56/2011 e completata dalla Delib. C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con Deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbero concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla legge regionale in materia di aree non idonee, e da quanto dettato dal PAER sempre sul tema. A titolo di esempio si ricorda che la LR.11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e ha stabilito che gli impianti fotovoltaici a terra superiori a 20 Kw, dovranno rispettare le distanze minime dettate dall'art. 6 della LR.11/2011 come modificata dalla LR.56/2011.

INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Nessun elemento di rilievo.

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.
Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella

particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo

quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Edo Bernini



Prot. n. AOO-GRT
da citare nella risposta

Data

Allegati di seguito

Risposta al foglio del
Prot. numero AOO – GRT/

Oggetto: Comune di Montecatini Val di Cecina (PI) Adozione variante parziale al PS – Adozione Regolamento Urbanistico – D.C.C. n. 63 e n. 64 del 23/10/2015. Contributi istruttori.

Alla Direzione Urbanistica e politiche abitative

Settore Pianificazione del territorio

Si trasmettono i contributi istruttori relativi al Comune di Montecatini Val di Cecina (PI) relativi all'adozione variante parziale al Piano Strutturale – Regolamento Urbanistico, delibere di C.C. n. 63 e n. 64 del 23/10/2015, redatti da questo Settore e dal Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente.

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dr. Paolo Banti)

MM/

Contributo istruttorio - Comune di Montecatini Val di Cecina (PI) – L.R. n. 65/2014, artt. 19 e 20 – Adozione Variante parziale al Piano Strutturale e Adozione del Regolamento Urbanistico

Considerazioni specifiche agli aspetti agricoli.

L' Adozione della Variante parziale al PS D.C.C. n. 63 del 23/10/2015 e del Regolamento Urbanistico – Adozione con D.C.C. n. 64 del 23.10.2015 del Comune di Montecatini Val di Cecina (PI), non comportano, in generale, problematiche particolari per le materie di competenza del Settore Produzioni agricole vegetali.

In generale si richiama, coerentemente a quanto disposto dall'articolo 69 della l.r. 65/2014, la necessità di evitare elementi prescrittivi rispetto alle scelte agronomico-colturali, anche poliennali delle aziende, che possono determinare ingiustificate limitazioni all'esercizio delle attività agricole.

Infatti solo con il mantenimento di attività agricole economicamente vitali è possibile garantire il presidio del territorio ed il mantenimento dei paesaggi agrari.

Referenti:

Marco Minucci

Tel. 055/4383713

e-mail: marco.minucci@regione.toscana.it

Claudia Generosi

Tel 055/4383782

e-mail claudia.generosi@regione.toscana.it

Considerazioni specifiche agli aspetti forestali

A seguito della richiesta di contributo relativa alla L.R. n. 65 del 10.11.2014 Comune di Montecatini Val di Cecina (PI) – Adozione della Variante parziale al PS D.C.C. n. 63 del 23/10/2015. Regolamento Urbanistico – Adozione con D.C.C. n. 64 del 23.10.2015, di cui alla nota prot. 247458/N.060.020 del 19.11.2015, si comunica quanto segue:

L' Adozione della Variante parziale al PS D.C.C. n. 63 del 23/10/2015 e del Regolamento Urbanistico – Adozione con D.C.C. n. 64 del 23.10.2015 del Comune di Montecatini Val di Cecina (PI), non comporta, in generale, problematiche particolari per le materie di competenza del Settore Forestazione e Promozione dell'innovazione.

Tuttavia alle NTA della Variante al PS a pag. 13, Art. 14, punto 3 terza alinea va espunto il dettato “la definizione di regole per la messa in opera e gestione delle specie arboree ed arbustive...(ecc)”, qualora tali regole si riferissero all'impianto di specie forestali effettuate con materiale forestale di propagazione (MFP), perché ciò sarebbe in contrasto con lo spirito della normativa forestale vigente e delle tecniche selvicolturali. Tale specifica potrà essere eventualmente adottata solo per il materiale vegetale a pronto effetto.

Analogamente a pag. 17, Art. 27, punto 2 nona alinea va espunto il dettato “la manutenzione delle aree boscate, con divieto di taglio e di sostituzione con specie non autoctone e con incentivazione delle associazioni vegetali autoctone, perché ciò è in contrasto con lo spirito della normativa forestale vigente e delle tecniche selvicolturali. A tale specifica potrà essere esteso l'utilizzo esclusivo delle specie forestali inserite nell'Allegato A alla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. .

Referente:

Dott. For. Claudio Ciardi
tel. 055-4383696
fax 055-4383066
50127 Firenze, Via di Novoli 26
e-mail:claudio.ciardi@regione.toscana.it

Il documento è stato firmato da BANTI PAOLO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 22/12/2015

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).